



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99

OGGETTO:

Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - anno 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore otto e minuti zero nella Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NICOLETTA Mattia - Sindaco	Sì
2. CERISE Ennio - Vice Sindaco	Sì
3. CERISE Fabio - Assessore	Sì
4. PERAILLON Laura - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Stefania TRAVASA che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia NICOLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario
F.to Fabrizio DESAYMONET

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai sensi del quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.) con il quale si stabilisce che *«Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»*;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), il quale prevede che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Richiamata la propria deliberazione n. 33 in data 7 maggio 2021 di determinazione delle aliquote d'imposta per il decorso anno 2021, aliquote che questa amministrazione intende confermare anche per il corrente anno 2022;

Ritenuto altresì opportuno confermare per l'anno 2022 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 31 luglio 2020;

Visto il comunicato del Ministero delle Finanze del 23 marzo 2021 il quale dispone, riguardo alle aliquote IMU, che:

«Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla

successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”

Visti:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 dicembre 2020 recante ad oggetto: “Esame e approvazione del bilancio di previsione pluriennale e del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2021 recante ad oggetto: “Assegnazione delle quote di Bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 ed art. 169 D.lgs n. 267/2000”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Attesa la competenza della Giunta comunale nell'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, per l'anno 2022:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esclusi
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esclusi
Aree edificabili	7,6 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 ‰
Altri fabbricati	7,6 ‰
Altri fabbricati C/2 e C/6	4,6 ‰

3. **Di confermare**, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4. **Di applicare** per l'anno 2022 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mattia NICOLETTA

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/12/2021 al 08/01/2022.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 54/98.

Fénis, 24/12/2021

Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fénis,

Il Segretario dell'ente locale
Dott.ssa Stefania TRAVASA